



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Telefono 0442 99133
Telefax 0442 99268
CAP 37040
Prot. n. 3361

Provincia di Verona
SERVIZIO ELETTORALE

P.I. 00686570235

Boschi Sant'Anna, li 30 luglio 2020

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. Termini e modalità di esercizio dell'opzione del voto per corrispondenza da parte degli elettori temporaneamente all'estero.

La Legge 6 maggio 2015, n. 52, reca, oltre alla riforma del sistema di elezione della Camera dei Deputati, anche alcune modifiche alla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi.

In particolare, tale Legge, con l'art. 2, comma 37, lettera a), integra la Legge 27 dicembre 2001, n. 459 con l'art. 4-bis introduce una normativa a regime sul voto degli elettori temporaneamente all'estero; viene infatti riconosciuto stabilmente per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero **previa espressa opzione valida per un'unica consultazione** agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero **per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale**, nonché ai familiari con loro conviventi.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e **necessariamente corredata di copia di documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi gli articoli 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

L'opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto p.v. con possibilità di revoca entro lo stesso termine).

L'opzione deve contenere i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, sesso, Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli elettori di cui all'art. 4-bis comma 5 della Legge n. 459/2001 (appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali), possono presentare l'opzione per il tramite del proprio comando. Il Comando trasmette senza indugio le opzioni presentate all'Ufficio Consolare competente.

Gli elettori di cui all'art. 4-bis comma 6 della Legge n. 459/2001 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati in Stati ove non sia possibile il voto per corrispondenza) possono presentare l'opzione tramite l'Ufficio Consolare competente per territorio.

L'Ufficio Consolare trasmette senza indugio le opzioni al Comune competente.

Si allega il modello di dichiarazione di opzione predisposto dal Ministero dell'Interno.

IL SINDACO
f.to Enrico Occhiali